DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI

Art. 2

Disposizioni in materia di personale

Entro il 31 gennaio 1990, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalita':

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione. Con separato provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri, le modalita' e i requisiti per l'applicazione delle previsioni del comma 1.

Versione in vigore dal 27 novembre 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari-381-1989/art-2-disposizioni-in-materia-di-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it